



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26	SEDUTA DEL 11/04/2023
OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI LUCCA E DELL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO, AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 175/2016 E DELL'ART. 147 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE.	

L'anno **duemilaventitre** il giorno **undici** del mese di **Aprile** alle ore **21:05** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Enrico Torrini, ed assiste il Segretario Generale, Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	PARDINI MARIO <i>Sindaco</i>	X		18	MALTESE NICCOLO'		X
2	TORRINI ENRICO <i>Presidente</i>	X		19	MAMMINI SERENA		X
3	ALFARANO VINCENZO LORENZO	X		20	MARTINI CHIARA		X
4	AZZARA' ANTONINO	X		21	NICODEMO MARA	X	
5	BARSANTI ANDREA	X		22	OLIVATI GABRIELE	X	
6	BIANUCCI DANIELE		X	23	PANELLI LUCIANO	X	
7	CARNINI DIEGO	X		24	PASQUINELLI ARMANDO	X	
8	CECCHINI ELVIO RAFFAELE	X		25	PERA FERRUCCIO	X	
9	DA PRATO LAURA EMANUELA	X		26	PIERINI STEFANO	X	
10	DEL BARGA LORENZO	X		27	PIEROTTI LUCA	X	
11	DEL GRECO SILVIA		X	28	RASPINI FRANCESCO		X
12	DI VITO ALESSANDRO	X		29	RICCI GIOVANNI	X	
13	FAGNANI MASSIMO	X		30	SIMI VALENTINA ROSE		X
14	FAVA LIDO	X		31	STEFANI LIA JOY	X	
15	GIANNINI GIOVANNI	X		32	TOSI GIACOMO		X
16	GUERRIERI MARCO ENRICO SANTI	X		33	VIETINA ILARIA MARIA		X
17	LORENZONI CECILIA		X		Totale	23	10

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Barsanti, Fagnani, Olivati.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Bianucci e Vietina (21.10), Martini (21.35): **presenti 26; assenti 7.**



Sono presenti, altresì, gli Assessori: Buchignani, Minniti; Santini e Testaferrata all'appello, Barsanti Fabio e Consani entrati successivamente in corso di seduta.

..... omissis il resto

Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI LUCCA E DELL’AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO, AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 175/2016 E DELL’ART. 147 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE.”, presentata dal Servizio di Staff A – Ufficio del Sindaco - Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premessato che:


il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 contiene disposizioni concernenti la gestione del personale delle società partecipate. L’art. 19, in particolare, ribadisce l’esigenza che le società partecipate adottino tutti gli atti e le procedure nel rispetto dei principi generali applicabili alle pubbliche amministrazioni in materia di concorsi pubblici;

nei commi da 5 a 7 dello stesso articolo è richiesto, a carico delle amministrazioni pubbliche socie, l’adempimento dei seguenti obblighi:

- “5. *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*
6. *Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*
7. *I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie (omissis).”*

l’art. 147 *quater* del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l’Ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, dallo stesso partecipate, e che a tal fine definisca: “(omissis) *gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica*”;

il D.Lgs. n. 201/2022, avente ad oggetto il “riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, costituisce il c.d. Testo Unico in materia di servizi pubblici locali, ed è stato introdotto con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse dei cittadini e degli utenti;



con la deliberazione C.C. n. 110 del 29.12.2014, avente ad oggetto “atto di indirizzo in materia di personale delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Lucca ai sensi dell'art. 18 comma 2 bis D.l. n. 112/2008 e art. 1 c. 564 L. 147/2013 – Approvazione”, il Consiglio Comunale aveva proceduto, in ottemperanza alla normativa *pro tempore* vigente, all'emanazione di indirizzi per il contenimento dei costi di personale degli organismi a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Lucca;


con successiva deliberazione C.C. n. 101/2018, in attuazione all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, e al fine di implementare i sistemi di controllo esercitati dall'Ente sulle proprie società controllate ex art. 147 *quater* del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato l'atto contenente gli “indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca”, che supera gli indirizzi espressi con la sopra richiamata deliberazione C.C. n. 110/2014;

appare necessario modificare l'atto di indirizzo sulle spese di funzionamento per il seguente ordine di motivi:


- nel corso delle attività di monitoraggio sul rispetto dell'atto di indirizzo (i cui risultati sono raccolti in appositi *report* periodici, redatti dalla U.O. A.1 - *Programmazione, controlli e performance, società e organismi partecipati*), è emerso che fattori esogeni alla gestione aziendale, ed in particolare la recente crisi economica causata prima dall'emergenza sanitaria e poi energetica, hanno avuto un'influenza sull'andamento generale delle spese di funzionamento;
- con deliberazione n. 68 del 20 aprile 2022, la sezione regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti ha espresso alcune considerazioni in riferimento agli obiettivi fissati dall'Ente socio ex art. 19, comma 5, del TUSP ed ai conseguenti provvedimenti adottati dalla società ex art. 19, comma 6;
- anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 201/2022, si è reso necessario adeguare gli indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento, rendendoli più confacenti alle esigenze di crescita degli investimenti societari e di maggiore flessibilità organizzativa, oltre che delle possibili forme di finanziamento reperibili, nonché tenuto conto dei nuovi obiettivi assegnati dall'Amministrazione di recente insediamento, ai sensi dell'art. 147 *quater* del Tuel;

è stata pertanto predisposta la revisione dell'atto di indirizzo illustrata nella tabella seguente:

Versione originaria approvata con deliberazione C.C. n. 101/2018	Versione modificata (in barrato le abrogazioni - in grassetto le integrazioni)
Indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca in applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 147 <i>quater</i> , comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000	Indirizzi e obiettivi di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca e dell'azienda speciale Teatro del Giglio ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 147 <i>quater</i> , comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000



1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	1. INQUADRAMENTO NORMATIVO
1.1 – QUADRO NORMATIVO PREVIGENTE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LUCCA	1.1 – QUADRO NORMATIVO PREVIGENTE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LUCCA
<p>Nell'ottica del contenimento degli oneri di funzionamento delle partecipate, nel più generale ambito della spending review, il legislatore ha progressivamente introdotto alcuni vincoli concernenti il personale che spesso costituisce una rilevante voce di costo.</p> <p>Attraverso le normative che si sono susseguite, il legislatore prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (d'ora in poi T.U.S.P.), ha disciplinato le tematiche della pubblicizzazione del reclutamento del personale e dell'assoggettamento delle società ai limiti e divieti tipici delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Dal 2008, nell'ottica di dare attuazione alla normativa vigente sul tema del contenimento dei costi di personale, il Comune di Lucca, anche avvalendosi di Lucca Holding S.p.A., ha svolto un'attenta attività di spending review nell'ambito delle società partecipate attraverso l'adozione dei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deliberazione G.C. n. 346 del 23.9.2008, con cui sono state approvate le “Linee guida alla Lucca Holding S.p.A. e alle società partecipate in materia di reclutamento di personale e di affidamento degli incarichi”, rivolto alle società controllate dal Comune di Lucca, in ottemperanza all'art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008; • deliberazione C.C. n. 110 del 29.12.2014, con cui è stato approvato l'“Atto di indirizzo in materia di personale delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Lucca ai sensi dell'art. 18 comma 2 bis D.L. n. 112/2008 e art. 1 c. 564 L. 147/2013”, affinché le medesime, nell'ambito del contenimento dei propri costi interni, si attenessero ai vincoli previsti in materia di spesa e gestione del personale e favorissero procedure di mobilità, ai sensi del comma 563 della L. n. 147/2013. <p>A completamento del quadro di riferimento appena descritto, con deliberazione C.C. n. 17/2014, sono stati approvati il “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, finalizzato a garantire il ruolo di guida, indirizzo e controllo del Comune di Lucca sulle società da esso detenute, ed il “Regolamento di Gruppo”, concernente l'attività di “direzione e coordinamento” che a sua volta Lucca Holding S.p.A. deve esercitare nei confronti delle società controllate, sia dirette che indirette.</p>	<p>Nell'ottica del contenimento degli oneri di funzionamento delle partecipate, nel più generale ambito della spending review, il legislatore ha progressivamente introdotto alcuni vincoli concernenti il personale che spesso costituisce una rilevante voce di costo.</p> <p>Attraverso le normative che si sono susseguite, il legislatore prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (d'ora in poi T.U.S.P.), ha disciplinato le tematiche della pubblicizzazione del reclutamento del personale e dell'assoggettamento delle società ai limiti e divieti tipici delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Dal 2008, nell'ottica di dare attuazione alla normativa vigente sul tema del contenimento dei costi di personale, il Comune di Lucca, anche avvalendosi di Lucca Holding S.p.A., ha svolto un'attenta attività di spending review nell'ambito delle società partecipate attraverso l'adozione dei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — • deliberazione G.C. n. 346 del 23.9.2008, con cui sono state approvate le “Linee guida alla Lucca Holding S.p.A. e alle società partecipate in materia di reclutamento di personale e di affidamento degli incarichi”, rivolto alle società controllate dal Comune di Lucca, in ottemperanza all'art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008; — • deliberazione C.C. n. 110 del 29.12.2014, con cui è stato approvato l'“Atto di indirizzo in materia di personale delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Lucca ai sensi dell'art. 18 comma 2 bis D.L. n. 112/2008 e art. 1 c. 564 L. 147/2013”, affinché le medesime, nell'ambito del contenimento dei propri costi interni, si attenessero ai vincoli previsti in materia di spesa e gestione del personale e favorissero procedure di mobilità, ai sensi del comma 563 della L. n. 147/2013. <p>A completamento del quadro di riferimento appena descritto, con deliberazione C.C. n. 17/2014, sono stati approvati il “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, finalizzato a garantire il ruolo di guida, indirizzo e controllo del Comune di Lucca sulle società da esso detenute, ed il “Regolamento di Gruppo”, concernente l'attività di “direzione e coordinamento” che a sua volta Lucca Holding S.p.A. deve esercitare nei confronti delle società controllate, sia dirette che indirette.</p>
1.2 – QUADRO NORMATIVO VIGENTE	1.2 – QUADRO NORMATIVO VIGENTE
<p>La regolamentazione del rapporto tra le pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate in ordine alla gestione del personale è, oggi, contenuta nell'art. 19 T.U.S.P..</p> <p>Tale normativa appare innovativa rispetto al precedente quadro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112/2008, oggi applicabile, per effetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1 T.U.S.P., alle sole aziende speciali ed istituzioni.</p>	<p>La regolamentazione del rapporto tra le pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate in ordine alla gestione del personale è, oggi, contenuta nell'art. 19 T.U.S.P..</p> <p>Tale normativa appare innovativa rispetto al precedente quadro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112/2008, oggi applicabile, per effetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1 T.U.S.P., alle sole aziende speciali ed istituzioni.</p> <p>Il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli organismi dalle stesse controllati in ordine alla gestione</p>



L'art. 19 T.U.S.P. stabilisce in particolare:

“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il

delle spese di funzionamento e del personale è disciplinato:

- dall'art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. n. 175/2016 per le società partecipate;
- dall'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112/2008, rimasto in vigore per le sole aziende speciali ed istituzioni, per effetto delle modifiche apportate dal TUSP a tale articolo.

L'art. 19 T.U.S.P. stabilisce in particolare:

“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il



riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

Inoltre l'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'Ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, dallo stesso partecipate, e che a tal fine definisca: “(omissis) gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il

riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

— a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

— b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

— c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

— d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.


9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

L'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112/2008 dispone:


“Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”.


Inoltre l'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'Ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, dallo stesso partecipate, e che a tal fine definisca: “(omissis) gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la



<p>rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.</p>	<p>società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.</p> <p>Il Comune di Lucca ha dato attuazione a tali normative con deliberazione C.C. n. 101 del 27.11.2018. Il presente atto di indirizzo viene aggiornato al fine di renderlo adeguato alle modifiche legislative intervenute e al contesto di riferimento.</p>
<p>2. INDIRIZZI E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO</p>	<p>2. INDIRIZZI E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO</p>
<p>Si definiscono di seguito gli obiettivi specifici e le linee di indirizzo da intraprendere per il contenimento delle spese di funzionamento, a cui devono conformarsi gli organismi di cui sopra.</p> <p>Dal disposto dell’art. 19 del T.U.S.P. si evince che nel contenimento delle spese di funzionamento è possibile tenere conto di un certo margine di flessibilità, essendo consentito programmare le operazioni di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento e non più solo su quelle per il personale, con possibili compensazioni tra le diverse tipologie di costo.</p> <p>Gli indirizzi di seguito rappresentati potranno essere derogati laddove al soggetto partecipato siano attribuite dall’Amministrazione Comunale ulteriori funzioni rispetto a quelle svolte nel triennio di riferimento o in presenza di eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che pot ranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti. Analogamente, per le società che erogano servizi pubblici in settori regolamentati, potranno essere previste deroghe in presenza di vincoli imposti dalle Autorità competenti che risultino incompatibili con l’applicazione del presente atto.</p> <p>In ogni caso le deroghe devono essere preventivamente concordate tra i competenti uffici del Comune di Lucca, Lucca Holding S.p.A. e le società controllate.</p>	<p>Si definiscono di seguito gli obiettivi specifici e le linee di indirizzo da intraprendere per il contenimento sul complesso delle spese di funzionamento, a cui devono conformarsi gli organismi di cui sopra.</p> <p>Dal disposto dell’art. 19 del T.U.S.P. si evince che nel contenimento delle spese di funzionamento è possibile tenere conto di un certo margine di flessibilità, essendo consentito programmare le operazioni di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento e non più solo su quelle per il personale, con possibili compensazioni tra le diverse tipologie di costo.</p> <p>Gli indirizzi di seguito rappresentati potranno essere derogati laddove al soggetto partecipato siano attribuite dall’Amministrazione Comunale ulteriori funzioni rispetto a quelle svolte nel triennio di riferimento o in presenza di eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che pot ranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti. Analogamente, per le società che erogano servizi pubblici in settori regolamentati, potranno essere previste deroghe in presenza di vincoli imposti dalle Autorità competenti che risultino incompatibili con l’applicazione del presente atto.</p> <p>In ogni caso le deroghe devono essere preventivamente concordate tra i competenti uffici del Comune di Lucca, Lucca Holding S.p.A. e le società controllate.</p>
<p>2.1 INDIRIZZI E OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ</p>	<p>2.1 INDIRIZZI E OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ</p>
<p>Ai fini del presente atto, per “spese di funzionamento” si intendono le seguenti voci dei costi della produzione dello schema di bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B7 – costi per servizi • B8 – costi per spese per godimento per beni di terzi • B9 – costi per personale • B14 – costi per oneri diversi di gestione 	<p>Per “spese di funzionamento” si intendono le spese ricorrenti di natura ordinaria con esclusione, quindi, delle componenti la cui entità o incidenza assume carattere eccezionale, sulla base delle indicazioni sotto riportate.</p> <p>Ai fini del presente atto, formano oggetto di analisi le seguenti voci della sezione B del Conto Economico:</p> <p>Ai fini del presente atto, per “spese di funzionamento” si intendono le seguenti voci dei costi della produzione dello schema di bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B7 – costi per servizi • B8 – costi per spese per godimento per beni di terzi • B9 – costi per personale • B14 – costi per oneri diversi di gestione <p>depurando le singole voci dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi sostenuti per interventi obbligatori di qualsiasi natura contabilizzati nelle voci sopra elencate, in particolare quelli concernenti la sicurezza sui luoghi



<p>Le società dovranno adoperarsi al fine di garantire, in costanza di servizi affidati/svolti, il contenimento dei costi di esercizio entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente triennio, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale.</p> <p>Ad integrazione di quanto sopra indicato, è tuttavia consentito un incremento complessivo delle voci di costo interessate, in presenza di una crescita dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica registrata nell'anno di riferimento rispetto alla media dei ricavi del triennio precedente, in misura non superiore al tasso percentuale di crescita dei ricavi stessi.</p>	<p>di lavoro e la salubrità dei lavoratori, prescritti dagli enti preposti al rilascio delle pratiche autorizzative e al controllo della sicurezza, riguardanti la tutela ambientale, gli interventi sul sistema di controllo interno (ai fini della disciplina anticorruzione);</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi relativi agli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dalle progressioni di carriera stabilite in tale sede contabilizzati nella voce B9 – costi per personale; • oneri o canoni dovuti all'Amministrazione Comunale. <p>Le società dovranno adoperarsi al fine di garantire, in costanza di servizi affidati/ o svolti, il contenimento dei costi di esercizio entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente triennio, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale.</p> <p>Ad integrazione di quanto sopra indicato, è tuttavia consentito un incremento complessivo delle voci di costo interessate, in presenza di una crescita dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica registrata nell'anno di riferimento rispetto alla media dei ricavi del triennio precedente, in misura non superiore al tasso percentuale di crescita dei ricavi stessi.</p>
<p>L'andamento delle spese di funzionamento dovrà essere rendicontato nell'ambito delle relazioni semestrali sul governo societario, all'interno di un'apposita sezione dedicata, al fine di un costante monitoraggio che consenta di intervenire, qualora si rendesse necessario, per aggiornare e rivedere gli indirizzi oggetto del presente provvedimento, anche attraverso specifiche ulteriori disposizioni.</p> <p>La capogruppo Lucca Holding S.p.A., nell'ambito della sua attività di direzione e coordinamento sulle società controllate, potrà declinare in maggior dettaglio i singoli costi rientranti nelle voci di cui sopra, determinandone quindi il perimetro, tenuto conto dei settori di attività in cui operano le singole società e dei principi contabili vigenti. A tal fine essa potrà emanare una direttiva di dettaglio da applicarsi con decorrenza dall'esercizio 2019.</p>	<p>L'andamento delle spese di funzionamento dovrà essere rendicontato nell'ambito delle relazioni semestrali sul governo societario, all'interno di un'apposita sezione dedicata, al fine di un costante monitoraggio che consenta di intervenire, qualora si rendesse necessario, per aggiornare e rivedere gli indirizzi oggetto del presente provvedimento, anche attraverso specifiche ulteriori disposizioni.</p> <p>La capogruppo Lucca Holding S.p.A., nell'ambito della sua attività di direzione e coordinamento sulle società controllate, potrà declinare in maggior dettaglio i singoli costi rientranti nelle voci di cui sopra indicate, determinandone quindi il perimetro, tenuto conto in considerazione dei settori di attività in cui operano le singole società e dei principi contabili vigenti. A tal fine essa potrà emanare direttive di dettaglio. da applicarsi con decorrenza dall'esercizio 2019.</p> <p>Sarà in ogni caso onere delle società adottare prontamente budget o piani industriali rispondenti ai contenuti minimi previsti dalla normativa per la redazione del bilancio di esercizio, conformi agli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale.</p>
	<p>2.2 INDIRIZZI PER IL CONTENIMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA</p>
<p>Si forniscono inoltre le seguenti indicazioni per il contenimento di alcune tipologie di spesa.</p>	<p>Si forniscono inoltre le seguenti indicazioni per il contenimento di alcune tipologie di spesa.</p>
<p>SPESA PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA</p>	<p>SPESA PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA</p>
<p>Per le spese di studi e consulenze ovvero per prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, assistenza continuativa in materia legale o amministrativa, al di fuori di quelle rese in</p>	<p>Per le spese relative a studi e consulenze ovvero per prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, assistenza continuativa in materia legale o amministrativa, al di fuori di quelle rese in</p>



<p>occasione e in funzione di assistenza e rappresentanza in giudizio, l'indirizzo è il seguente: Contenimento nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento. Qualora le società per carenze organizzative interne abbiano necessità di conferire incarichi di consulenza esterna i cui costi eccedano il limite sopra indicato, ne faranno motivata richiesta alla capogruppo L.H. S.p.A. ed ai competenti uffici comunali, con ciò intendendosi ricompresi tali incarichi in quelli da autorizzarsi ai sensi dell'art. 6, comma 3 lett. g) e comma 4 del vigente regolamento di gruppo approvato con Deliberazione C.C. n. 17/2014.</p>	<p>occasione e in funzione di assistenza e rappresentanza in giudizio, l'indirizzo è il seguente: Contenimento nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento. Qualora le società per carenze organizzative interne abbiano necessità di conferire incarichi di consulenza esterna i cui costi eccedano il limite sopra indicato, ne faranno motivata richiesta alla capogruppo L.H. S.p.A. ed ai competenti uffici comunali, con ciò intendendosi ricompresi tali incarichi in quelli da autorizzarsi ai sensi dell'art. 6, comma 3 lett. g) e comma 4 del vigente regolamento di gruppo approvato con Deliberazione C.C. n. 17/2014.</p>
<p>SPESE DI PERSONALE A PARITÀ DI SERVIZI RESI</p>	<p>SPESE DI PERSONALE A PARITÀ DI SERVIZI RESI</p>
<p>Per "spesa di personale" si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le retribuzioni ordinarie e gli oneri contributivi del personale di ruolo; ▪ le risorse destinate al salario accessorio ed al lavoro straordinario; <ul style="list-style-type: none"> ▪ la spesa complessiva di oneri per il personale assunto a tempo determinato; ▪ la spesa complessiva per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; ▪ la spesa complessiva per la somministrazione di lavoro e lavoro accessorio; ▪ la spesa sostenuta per i dipendenti immessi in servizio mediante distacco; ▪ la spesa per contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi. <p>Si esprimono i seguenti indirizzi: Contenimento, in presenza di squilibri gestionali e/o di risultati di esercizio negativi non riconducibili ad eventi straordinari, fino al ripristino del pareggio di bilancio, delle spese di personale di qualsivoglia tipologia al massimo entro la media del triennio precedente, nonché obbligo di adozione di misure di riduzione di premi e riconoscimenti. Con riferimento agli oneri contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ contenimento del trattamento economico complessivo individuale, a parità di mansioni, compiti e responsabilità attribuite, entro i limiti vigenti alla data di approvazione del presente documento, fatti salvi gli effetti derivanti da nuove assunzioni e dall'applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili a ciascuna società; ▪ distribuzione al personale di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società; <p>▪ contenimento, nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento, per il ricorso a contratti di acquisto, noleggio o leasing di autovetture da destinarsi all'uso promiscuo, da parte del personale dipendente e degli amministratori.</p>	<p>Per "spesa di personale" si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le retribuzioni ordinarie e gli oneri contributivi del personale di ruolo; ▪ le risorse destinate al salario accessorio ed al lavoro straordinario; <ul style="list-style-type: none"> ▪ la spesa complessiva di oneri per il personale assunto a tempo determinato; ▪ la spesa complessiva per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; ▪ la spesa complessiva per la somministrazione di lavoro e lavoro accessorio; ▪ la spesa sostenuta per i dipendenti immessi in servizio mediante distacco; ▪ la spesa per contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi. <p>Sono esclusi dall'applicazione del presente atto di indirizzo i costi per contratti di lavoro di natura artistica.</p> <p>Si esprimono, a riguardo, i seguenti indirizzi: Contenimento, in presenza di squilibri gestionali e/o di risultati di esercizio negativi non riconducibili ad eventi straordinari, fino al ripristino del pareggio di bilancio, delle spese di personale di qualsivoglia tipologia al massimo entro la media del triennio precedente, nonché con obbligo di adozione di misure di riduzione di premi e riconoscimenti. Con riferimento agli oneri contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ contenimento del trattamento economico complessivo individuale, a parità di mansioni, compiti e responsabilità attribuite, entro i limiti vigenti alla data del 31.12.2022 di approvazione del presente documento, fatti salvi gli effetti derivanti da nuove assunzioni e dell'applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili a ciascuna società; ▪ distribuzione al personale di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società idonei a garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari della società; <p>▪ contenimento, nel limite massimo della media della spesa media sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento, per il ricorso a contratti di acquisto, noleggio o leasing di autovetture da destinarsi all'uso promiscuo, da parte del personale dipendente e degli amministratori.</p>



	<p>2.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI PER CASI SPECIFICI</p> <p>Gli indirizzi sopra rappresentati potranno essere rimodulati e ridefiniti, limitatamente a quanto necessario, laddove alla società siano attribuite dall'Amministrazione Comunale funzioni ulteriori rispetto a quelle svolte nel triennio precedente, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del Tusp in merito alla necessità di tenere conto del settore in cui ciascun soggetto opera.</p> <p>Le società che erogano servizi pubblici in settori regolamentati dovranno attenersi agli indirizzi imposti dalle Autorità di regolazione competenti che risultino incompatibili con l'applicazione del presente atto. In tali casi le “spese di funzionamento” dovranno essere comunque contenute entro i limiti stabiliti dai documenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti e recepiti nei documenti di pianificazione aziendali.</p> <p>Per quanto concerne la sola capogruppo Lucca Holding S.p.A. la quale, come definito all'art. 4 del proprio statuto, esercita, tra le altre “funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo”, il calcolo della voce B7 – costi per servizi sarà depurato dai costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di direzione, coordinamento e strategie del gruppo.</p> <p>E' infine facoltà del Sindaco, stabilire obiettivi specifici sui costi di funzionamento diversi da quelli sopra individuati per ragioni di interesse strategico, sulla base di budget o piani industriali elaborati e proposti dalle società, rispondenti ai contenuti minimi previsti dalla normativa per la redazione del bilancio di esercizio. In tale caso il complesso delle spese di funzionamento non dovrà superare l'importo previsto nei documenti di programmazione del medesimo anno, da adottare comunque, da parte dell'assemblea dei soci, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.</p>
	<p>2.4 RENDICONTAZIONE E VERIFICA</p> <p>L'andamento delle spese di funzionamento dovrà essere rendicontato all'interno di apposita sezione delle relazioni semestrali e delle relazioni sul governo societario.</p> <p>All'esito dell'approvazione dei bilanci di esercizio o semestrali, e della successiva trasmissione della documentazione da parte della Capogruppo, i competenti uffici comunali provvederanno alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal presente atto.</p>
	<p>2.5 PIANO DI RIENTRO</p> <p>Nel caso in cui si verifichi il superamento degli indirizzi forniti con il presente atto, la società interessata dovrà immediatamente adoperarsi per trasmettere a Lucca Holding S.p.A. e all'A.C., un piano di rientro, anche di durata triennale, che dovrà</p>



	successivamente essere approvato dall'ufficio comunale competente.
2.2 INDIRIZZI SULLE SPESE DI PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO	2.6-2.2 INDIRIZZI SULLE SPESE DI PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO
<p>Al fine di ottemperare al principio di contenimento delle spese di personale, si forniscono i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ contenimento degli oneri contrattuali di secondo livello entro i limiti vigenti alla data di approvazione del presente atto, fatti salvi gli effetti derivanti da nuove assunzioni e dall'applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro; ▪ il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato; ▪ il ricorso ad eventuali assunzioni a tempo determinato solo in situazioni eccezionali di effettiva necessità, garantendo in ogni caso la progressiva riduzione della spesa di personale complessiva. <p>Nell'eventuale ipotesi di assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato o di avvio di procedure finalizzate alla selezione di personale, l'Azienda Speciale dovrà in ogni caso richiedere la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.</p> <p>Gli indirizzi sopra rappresentati potranno essere derogati laddove siano attribuite dall'Amministrazione Comunale funzioni ulteriori rispetto a quelle già svolte o in presenza di eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti, previa motivata richiesta ai competenti uffici comunali.</p>	<p>Al fine di ottemperare al principio di contenimento delle spese di personale, si forniscono i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ contenimento degli oneri contrattuali di secondo livello entro i limiti vigenti al 31.12.2022 alla data di approvazione del presente atto, fatti salvi gli effetti derivanti da nuove assunzioni e dall'applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro; ▪ il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato; ▪ il ricorso ad eventuali assunzioni a tempo determinato solo in situazioni eccezionali di effettiva necessità, garantendo in ogni caso la progressiva riduzione della spesa di personale complessiva. <p>Nell'eventuale ipotesi di assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato o di avvio di procedure finalizzate alla selezione di personale, l'Azienda Speciale dovrà in ogni caso richiedere la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.</p> <p>Gli indirizzi sopra rappresentati potranno essere derogati laddove siano attribuite dall'Amministrazione Comunale funzioni ulteriori rispetto a quelle già svolte o in presenza di eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere richiedano la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti, previa motivata richiesta ai competenti uffici comunali.</p> <p>Come già indicato sopra, sono esclusi dall'applicazione dei presenti indirizzi i contratti di lavoro di natura artistica.</p>
	Nel caso in cui si verifichi il superamento degli indirizzi forniti con il presente atto, l'Azienda Speciale Teatro del Giglio dovrà immediatamente adoperarsi trasmettere all'A.C. un piano di rientro, anche di durata triennale.
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>

sono soggette al presente atto le seguenti società controllate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Lucca:

- Lucca Holding S.p.A.;
- Lucca Crea S.r.l.;
- Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.;
- Metro S.r.l.;
- Sistema Ambiente S.p.A.;
- Gesam Reti S.p.A.;

il presente atto è inoltre rivolto all'Azienda Speciale Teatro del Giglio, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 del D.L. n. 112/2008;



la società a controllo pubblico congiunto Erp Lucca S.r.l. resta esclusa dall'ambito applicativo dell'atto di indirizzo, in quanto l'assegnazione degli obiettivi di contenimento sulle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 è avvenuta in forma congiunta dai Comuni soci, mediante la delibera LODE n. 11 del 22.11.2017, successivamente modificata dalla delibera LODE n. 6 del 20.05.2019;

con riferimento alle seguenti società partecipate:

- Geal S.p.A. - per la quale si precisa che, nonostante Lucca Holding S.p.A. detenga il 52% del suo capitale sociale, tale società è da ritenersi sottoposta a controllo congiunto misto pubblico-privato, dato che lo Statuto richiede per l'adozione delle principali determinazioni di gestione una maggioranza superiore a quella detenuta dal socio pubblico (come precisato in proposito nella determinazione di Lucca Holding S.p.A. n. 46/2015 nonché nella deliberazione C.C. n. 65 del 20.10.2017, con la quale è stata operata la revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.);
- Farmacie Comunali S.p.A. - detenuta al 25,01% da Lucca Holding S.p.A.;
- Lucense S.c.a.r.l. - detenuta al 7% da Lucca Holding S.p.A.,

si auspica, tuttavia, che le stesse si attengano alle condizioni previste nell'atto di indirizzo, anche se non direttamente soggette all'ambito applicativo di cui all'articolo 19, comma 5, del TUSP. Si ritiene opportuno precisare che la valutazione sulla necessità di contenimento dei costi di funzionamento di tali società viene effettuata annualmente in sede di razionalizzazione periodica, in considerazione della previsione normativa di cui all'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP, rivolta indistintamente a tutti gli organismi partecipati, ed in conformità con le indicazioni fornite dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con la sopra richiamata con deliberazione n. 68 del 20 aprile 2022;

non rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente atto le ulteriori partecipazioni detenute dal Comune di Lucca:

- CTT Nord S.r.l.
- RetiAmbiente S.p.A.

per tali società, in sede di razionalizzazione periodica (deliberazioni C.C. n. 133/2021 e n. 108/2022), è stato infatti deliberato l'indirizzo teso all'alienazione delle stesse;

il nuovo testo di atto di indirizzo è stato condiviso e rivisto alla luce dei contributi pervenuti da tutte le società interessate;

quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 2 e 3**);

vista la deliberazione n. 68 del 20 aprile 2022 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti, Aziende ed Istituzioni Partecipate nella seduta del 30.03.2023, depositato in atti;



visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

visto il D.Lgs. n. 175/2016;

visto il D.Lgs. n. 201/2022;

udita l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 4**)

presenti e prenotati	n. 26
votanti	n. 26
favorevoli	n. 19
contrari	n. 07

d e l i b e r a

per le motivazioni sopra espresse

1. di approvare le modifiche agli *“Indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca”* (originariamente approvati con deliberazione C.C. n. 101/2018) indicate nella tabella in premessa;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 147 *quater* del D.Lgs. n. 267/2000, il testo definitivo coordinato degli *“Indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca e dell'Azienda Speciale Teatro del Giglio”* di cui all'**allegato 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, dando atto che la disciplina in esso contenuta entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento;

3. di dare atto che, per i motivi illustrati in premessa, gli indirizzi e obiettivi di cui al precedente punto sono rivolti ai seguenti organismi:

- Azienda Speciale Teatro del Giglio;
- Lucca Holding S.p.A.;
- Lucca Crea S.r.l.;
- Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.;
- Metro S.r.l.;
- Sistema Ambiente S.p.A.;
- Gesam Reti S.p.A.;

4. di dare atto che, con riferimento alle società Geal S.p.A., Farmacie Comunali S.p.A. e Lucense S.c.a.r.l., la valutazione sulla necessità di contenimento dei costi di funzionamento viene effettuata annualmente in sede di razionalizzazione periodica, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera *f*) del D.Lgs. n. 175/2016;

5. di dare indirizzo alle società ed organismi indicati al precedente punto n. 3 di provvedere, ai sensi del TUSP ed in ottemperanza alle formulazioni espresse dalla Corte dei Conti con il provvedimento sopra citato (deliberazione n. 68/2022):



- al recepimento formale degli “indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca e dell’Azienda Speciale Teatro del Giglio” di cui all’**allegato 1**, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del TUSP, ove possibile in sede di contrattazione di secondo livello;
- alla pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del TUSP;

entro il termine di due mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione;

6. di dare mandato a Lucca Holding S.p.A.:

- affinché, anche al fine della rendicontazione periodica all’amministrazione sugli indirizzi e obiettivi di cui al presente atto, le società di cui al precedente punto n. 3 integrino le relazioni semestrali sul governo societario con una sezione apposita, dedicata al monitoraggio dell’andamento delle spese di funzionamento rispetto alle previsioni di bilancio;
- di vigilare sulle risultanze del monitoraggio di cui al precedente punto, informando l’Amministrazione Comunale sugli esiti;

7. di dare mandato al dirigente dello Staff A – “*Uffici del sindaco - Servizi per le politiche di indirizzo programmatico*” di procedere:

- alla trasmissione del presente provvedimento alle società destinatarie dello stesso di cui ai precedenti punti n. 3 e 4;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione (Sezione amministrazione trasparente), ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;
- alla raccolta dei provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti, e dei contratti di cui al comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 adottati dagli organismi di cui al precedente punto n. 3;
- alla verifica sulla pubblicazione di cui all’art. 19, comma 7, del TUSP;

8. di stabilire che la mancata ed immotivata coerenza dell’azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento e con gli atti e direttive emanati dalla capogruppo Lucca Holding S.p.A. in attuazione del presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, può configurare ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi dell’art. 2383, comma 3 del C.C.;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente dello Staff A – “*Uffici del Sindaco - Servizi per le politiche di indirizzo programmatico*”;

10. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**)

presenti e prenotati	n. 26
votanti	n. 26
favorevoli	n. 19
contrari	n. 07



d e l i b e r a

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Enrico Torrini

il Segretario Generale
Fulvio Spatarella

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. A.1 - Programmazione, Controlli e Performance, Società e Organismi Partecipati

U.O. 1.3 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

Segreteria del Sindaco

A. - Servizio di Staff - Ufficio del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Dirigente

01 - Risorse Umane e Finanziarie – Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato n. 2 - Parere tecnico.pdf.p7m	ba13b2b8d1992721c3d4006a503a847d7e86 a1929ea08d68288c0512bd7978ab
Allegato n. 4 - votazione pratica.pdf.p7m	b3cf2f1c9948c03b48b9148f62b2f8eb7a52 57b803cbfee669e82a06f8d1c243
Allegato 1_Atto di indirizzo sulle spese di funzionamento.pdf.p7m	f76ec4048c0211e793318affa039cde168a7 d7434f753d7f5caac93c602414e1
Allegato n. 3 - Parere contabile.pdf.p7m	b7474cad2739d59d257a1833c972fde8e9ef 8beecfdec1a139d4fa93b64ef8cf
Allegato n. 5 - votazione I.E..pdf.p7m	8173e2527e136a1e26d403fc875d8f370724 e6451542d290917f336606cbaa38